

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PASQUATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1963

Modifica dell'articolo 4 e dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, numero 231, in materia di cessione degli alloggi tipo popolare ed economico

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, emanato in applicazione della legge 21 marzo 1958, numero 447, venne disciplinata la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Poichè alcune disposizioni di tale decreto si rivelavano, però, particolarmente onerose per coloro che avessero inteso avvalersi della possibilità di riscatto e poichè esso creava sperequazioni di varia natura, si provvede ad eliminare, in parte, le onerosità e le sperequazioni riscontrate con la legge 27 aprile 1962, n. 231.

Ora è avvenuto che anche la legge suddetta contiene imperfezioni di sostanza e di forma, a causa delle quali la misura del riscatto degli alloggi di tipo economico e popolare può risultare in pratica ancora sperequata e contrastante con quello che era presumibilmente l'intendimento di coloro che proposero le modifiche di cui trattasi.

Infatti, in primo luogo, e per quanto attiene ad un difetto di sostanza della legge medesima, occorre considerare che la concessione degli alloggi in questione ha subito ritardi non dovuti a colpe od omissioni degli assegnatari ma esclusivamente a ritardi nelle incombenze di legge da parte degli Enti interessati.

In tale situazione sembra equo che il valore base del riscatto delle case debba essere calcolato alla data della domanda di riscatto da parte dell'assegnatario presentata sia in base al primitivo decreto presidenziale del 17 gennaio 1959, n. 2, che in base alla successiva citata legge 27 aprile 1962, numero 231, non tenendo conto cioè della differenza di valore che l'abitazione possa aver subito tra la data della domanda e la delibera di effettiva cessione da parte degli Enti interessati.

In secondo luogo, e per quanto attiene ad un difetto di forma della legge medesima, occorre considerare la possibilità di errore nell'interpretazione del suo articolo 6, secondo capoverso: « Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli Enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato ». Per noi il capoverso riportato non può significare altro che il prezzo base di cessione di ogni singolo alloggio non possa essere comunque inferiore al costo dello stesso includendo in detto costo gli apporti patrimoniali già effettuati

direttamente ed il valore degli eventuali mutui residui attinenti a quel singolo alloggio considerato.

Alcuni Enti hanno invece interpretato il capoverso nel senso che il prezzo base di cessione non dovesse comunque essere inferiore all'ammontare degli apporti patrimoniali diretti più l'ammontare degli eventuali mutui fondati sul singolo appartamento, senza distinguere se tali mutui siano stati accesi per la costruzione o la manutenzione di quel singolo appartamento considerato e se siano stati contratti per altri scopi, come, ad esempio, per la costruzione di alloggi popolari diversi.

Ora questa interpretazione non solo non sembra corretta ma assolutamente iniqua. Ciò in quanto, in primo luogo, l'assegnatario si dovrebbe addossare l'onere del pagamento di mutui dai quali altri e non lui hanno tratto beneficio, in secondo luogo, in quan-

to adottando il sistema di non rapportare il valore base dell'alloggio che viene riscattato al solo valore oggettivo dello stesso ma anche ad elementi variabili a caso, come l'ammontare dei mutui che vi sono stati fondati, potrebbero verificarsi sperequazioni rilevanti nel caso di riscatto di appartamenti identici di cui uno libero da mutui e l'altro no ed entrambi gravati da mutui di diversa entità.

Il presente disegno di legge ha il fine di porre rimedio al sopra citato difetto di sostanza modificando adeguatamente l'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, ed al sopra accennato difetto di forma fornendo un'interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima.

Stante l'evidente equità dell'iniziativa legislativa confido nell'approvazione della stessa da parte degli onorevoli senatori.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, le parole: « al momento nel quale gli Enti interessati deliberano la cessione » sono sostituite dalle seguenti: « al momento della presentazione della domanda da parte degli interessati ».

### Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231, viene inserito il comma seguente:

« I gravami di cui sopra devono intendersi riferiti esclusivamente alla costruzione, o alle migliorie apportate al singolo alloggio oggetto della cessione ».